Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 24 giugno 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **729**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Lorenzo Canozio », di Lendinara.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Lorenzo Canozio », di Lendinara (Rovigo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **730**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale « E. Mattei », di Urbino.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale « E. Mattei », di Urbino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **731**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi », di Siracusa.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi », di Siracusa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **732**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « A. Corelli », di Torino.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « A. Corelli », di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **733**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione a favore dello Stato.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dalla signorina Bianca Bianchi, con atto per notar Luigi Maneschi di Massa 24 luglio 1965, n. 4402 di racc., di una porzione di terreno di mq. 15 sita in Massa, località Cervara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna;

Vista la nota n. 37641 del 29 settembre 1967 dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna con cui si comunica che la locale associazione degli industriali, nel rendere noto il decesso del ragioniere Olao Maini, già componente della commissione stessa, ha designato in sua sostituzione il geom. Luciano Bonani;

Decreta:

Il geom. Luciano Bonani è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Bologna, in sostituzione del rag. Olao Maini.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(5828)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1963 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza;

Vista la nota n. 14606 del 4 luglio 1967 dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza con la quale si comunica che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante avv. Ennio Gelik con l'ing. Angelo Greco;

Decreta:

L'ing. Angelo Greco è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza, in sostituzione dell'avv. Ennio Gelik.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(5829)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1968.

Cessazione del corso legale di banconote di « vecchio tipo ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 154563 del 15 marzo 1947, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1000 (denominato « tipo 1946 »);

Visto il decreto ministeriale n. 154056 del 16 gennaio 1947, successivamente modificato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1947, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5000 (denominato « tipo 1947 »);

Visto il decreto ministeriale n. 121020 del 7 maggio 1948, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 10.000 (denominato « tipo 1948 »);

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia « vecchio tipo » da lire 1000, L. 5000 e L. 10.000, rispettivamente autorizzati con i decreti ministeriali n. 154563 del 15 marzo 1947, numero 154056 del 16 gennaio 1947 e n. 121020 del 7 maggio 1948, cesseranno di avere corso legale col 30 giugno 1969.

Successivamente alla suddetta data potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 297

(5830)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la istituzione e composizione del comitato di vigilanza per la gestione del fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1966 relativo alla ricostituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Vista la nota n. 130675 del 22 aprile 1968, con la quale il Ministero del tesoro designa il consigliere di 2ª classe dott. Giancarlo De Carolis quale rappresentante della amministrazione medesima in seno al comitato di vigilanza predetto, in sostituzione del dott. Paolo Massa, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Giancarlo De Carolis è nominato membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, costituito in gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dottor Paolo Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5842)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Considerata l'opportunità di autorizzare, a termine dell'art. 4 della predetta legge n. 629, gli enti previsti dall'art. 2 della legge stessa, a trasferire somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi del ripetuto art. 4;

Decreta:

Articolo unico.

Gli enti di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 1968, a trasferire in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 4 della citata legge, i contributi di cui al cennato art. 2, per importi non superiori ai contributi medesimi che affluiranno nei propri conti correnti con il Tesoro.

Il limite massimo di giacenza presso le aziende e gli istituti di credito degli importi trasferiti ai sensi del comma precedente è fissato al 31 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6024)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Nomina dei componenti del collegio sindacale della società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 febbraio 1935, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta);

Visto il decreto del Capo del Governo 7 dicembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato regio decreto-legge n. 375, il dott. rag. Michele Tripisciano, il rag. Guido D'Atri ed il rag. Mariano Giunta vennero nominati membri del collegio sindacale della predetta azienda:

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 28 aprile 1945, con il quale, ai sensi del citato art. 86 *bis* il rag. Calogero Vaccaro fu nominato membro del collegio sindacale della società in sostituzione del rag. Guido D'Atri;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 20 ottobre 1953, con il quale ai sensi del medesimo art. 86 *bis*

i signori ins. Salvatore Randazzo e Salvatore Falletta vennero nominati membri del collegio sindacale in sostituzione del rag. Mariano Giunta e del rag. Calogero Vaccaro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. rag. Michele Tripisciano, dell'ins. Salvatore Randazzo e del sig. Salvatore Falletta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lacagnina, il dott. Domenico Zerilli e l'avv. Alfonso Trigona della Floresta sono nominati sindaci effettivi della società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 86 *bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione rispettivamente del dott. rag. Michele Tripisciano, dell'ins. Salvatore Randazzo e del sig. Salvatore Falletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5853)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Autorizzazione alla Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Novafeltria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del presidente del comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e i propri decreti in data 30 novembre 1962 e 16 giugno 1966, con i quali la Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Macerata Feltria, Monte Copiolo, Lunano, Monte Cerignone, Pietrarubbia, Belforte all'Isauro, Frontino, Maiolo, Montegrimano, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e Talamello, in provincia di Pesaro;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), con decreto del presidente del comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e coi propri decreti in data 30 novembre 1962 e 16 giugno 1966, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Novafeltria (Pesaro).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Montefeltro, già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5850)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1968.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.)

Modifiche all'elenco delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale

1. — PIEMONTE

Inserimento nella zona depressa n. 1 *del «Monferrato»* dei territori comunali di:

Sala Monferrato . . . (AL)
Treville . . . . (AL)
Cereseto . . (AL)
Serralunga di Crea . . (AL)
Murisengo . . . (AL)
Piovà Massaia . . . . (AT)
Robella . . . . . . (AT)
Montiglio . . . . . . (AT)
Castell'Alfero . . . . (AT)

della parte del territorio comunale di Casale Monferrato (AL) delimitata dai confini comunali di Terruggia, Rosignano Monferrato, Camagna, Conzano, Occimiano e dalla strada statale n. 31.

Inserimento nella zona depressa n. 2 *del «Novarese e del Vercellese»* dei territori comunali di:

Garbagna Novarese (NO)
Sozzago (NO)
Cerano . . . . (NO)
Gifflenga . . . . (VC)

della parte del territorio comunale di Casale Monferrato (AL), delimitata dal confine comunale di Villanova Monferrato, dal confine provinciale e dalla linea ferroviaria Casale Monferrato-Mortara e della parte dello stesso territorio di Casale Monferrato (AL) delimitata dai confini comunali di Coniolo e Balzola, dalla ferrovia Alessandria-Vercelli e dal fiume Po.

Inserimento nella zona n. 3 *dell'«Acquese»*

della parte del territorio comunale di Acqui-Terme (AL) delimitata dalla strada statale n. 30, dalla ferrovia Alessandria-Acqui-Asti, dalla strada statale n. 30 ancora e dai confini comunali di Terzo, Melazzo, Cavatore, Grognardo, Visone e Strevi, nonchè della parte costituita dalla frazione Moirano.

Inserimento nella zona depressa n. 4 *delle «Langhe»* dei territori comunali di:

Montaldo Roero . . (CN)
Monticello d'Alba . . (CN)
Pocapaglia . . (CN)
Baldissero d'Alba . . (CN)
Sommariva Perno . . (CN)
Monteu Roero . . (CN)
Santo Stefano Roero (CN)
Castiglione Tinella . (CN)
Santo Stefano Belbo . (CN)
Azzano d'Asti . . (AT)
Vigliano d'Asti . (AT)
Montaldo Scarampi . (AT)
Rocca d'Arazzo . (AT)
Mombercelli . . . . (AT)
Belveglio . . . . (AT)
Cortiglione . . . . . (AT)
Vaglio Serra . . . . (AT)
Vinchio . . . . . (AT)
Castelnuovo Calcea . . (AT)
Agliano . . . (AT)
Montegrosso d'Asti . . (AT)
Isola d'Asti . . . (AT)
Mongardino . . . . (AT)
Costigliole d'Asti . (AT)
Castagnole delle Lanze (AT)
Coazzolo (AT)

Inserimento della zona depressa n. 5 *«Pedemontana Cuneense Orientale»* dei territori comunali di:

Salmour . . . . . . (CN)
Narzole . . . . (CN)
Bene Vagienna . . . (CN)

Inserimento nella zona depressa n. 9 *«Pedemontana Biellese»* dei territori comunali di:

Salussola . . . . . (VC)
Dorzano . . . . . . (VC)
Cavaglià . . . . . (VC)

Aggregazione alla zona montana dei territori comunali di:

Cravanzana . . . (CN) (*a*)
Torre Bormida . . (CN) (*a*)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Inserimento nella zona depressa di nuova definizione n. 10 *del «Canavese orientale»* dei territori comunali di:

Torre Canavese . . . (TO)
Bairo . . . . (TO)
S. Martino Canavese . (TO)
Vialfrè . . . . (TO)
Baldissero Canavese . (TO)

Inserimento nella zona depressa di nuova definizione n. 11 *delle «Colline Novaresi»* dei territori comunali di:

Veruno . . . . . . (NO)
Bogogno . . . . . . (NO)
Agrate Conturbia . . (NO)
Suno . . . . (NO)
Vaprio d'Agogna . . (NO)

Aggregazione alla zona montana dei territori comunali di:

Lanzo Torinese . (TO) (*a*)
Balangero . . . . (TO) (*a*)
Cafasse . . . . . (TO) (*a*)

2. — VALLE D'AOSTA

3. — LIGURIA

4. — LOMBARDIA

Inserimento nella zona depressa n. 1 *dell'«Oltrepo Mantovano»* dei territori comunali di:

Villimpenta . . . . . (MN)
Castelbelforte . . . . (MN)
Castel d'Ario . . . . (MN)
Revere . . . . (MN)

della parte del territorio comunale di Ostiglia (MN) delimitata dalla ferrovia Ostiglia-Treviso, dal Canale Tartaro-Canal Bianco, dal confine provinciale, dal confine comunale di Serravalle Po e dalla strada statale n. 482.

Inserimento nella zona depressa n. 2 *della «Bassa Mantovana e Cremonese»* dei territori comunali di:

Bozzolo . . . . . . (MN)
Calvatone . . . . . . (CR)
Piadena . . . . . . (CR)
Drizzona . . . . . . (CR)
Tornata . . . . . . (CR)
Casalmaggiore . . . . (CR)

della parte del territorio comunale di Viadana (MN) delimitata dal confine comunale di Casalmaggiore, dalla strada provinciale «Viadanese», dalla strada statale n. 358 e dal fiume Po.

Inserimento nella zona depressa n. 3 *«Centrale Bresciana-Cremonese»* dei territori comunali di:

Calcio . . . . (BG)
Acquafredda . . . . (BS)
Visano . . . . (BS)
Calvisano . . . . . . (BS)
Azzano Mella . . . . (BS)
Maclodio . . . . . . (BS)
Ghedi . . . . (BS)
Montirone . . . . . (BS)
Ticengo . . . . . . (CR)
Ricengo . . . . . . (CR)

della parte del territorio comunale di Montichiari (BS), delimitata dai confini comunali di Carpenedolo, Calvisano, Ghedi e Castenedolo, dalla strada statale n. 236 e dalla strada statale n. 343.

della parte del territorio comunale di Castenedolo (BS) delimitata dai confini comunali di Brescia, Borgosatollo, Ghedi, Montichiari e dalla strada statale n. 236.

Inserimento nella zona depressa n. 4 *dell'«Oltrepo Pavese»* dei territori comunali di:

Codevilla . . . . . . (PV)
Retorbido . . . . . (PV)
Rivanazzano . . . . . (PV)
Godiasco (*a*) . . . . (P.V)

Inserimento nella zona depressa, di nuova definizione n. 5 *della «Bassa Lomellina»* dei territori comunali di:

Gambarana . . . (PV)
Pieve del Cairo . . . (PV)
Mezzana Bigli . . . (PV)
Suardi . . . . (PV)
Frascarolo . . . . . (PV)
Torre Beretti e Castellaro . . . (PV)
Villa Biscossi . . . . (PV)
Galliavola . . . . . . (PV)
Cornale . . . . . . (PV)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Ferrera Erbognone . .	(PV)	Pancarana	(PV)
Silvano Pietra	(PV)	Bastida Pancarana . .	(PV)
Corana	(PV)	Bastida de' Dossi . .	(PV)
Cervesina	(PV)		

della parte del territorio comunale di Voghera (PV) situata a nord della ferrovia Torino-Piacenza.

5. — TRENTINO-ALTO ADIGE

6. — VENETO

Inserimento nella zona depressa n. 1 «*Meridionale Veneta*» dei territori comunali di:

Sant'Angelo di Piove di Sacco	(PD)	Sarego	(VI)
		Lonigo	(VI)

Aggregazione alla zona montana dei territori comunali di:

Sarmede (*a*) . .	(TV)	Cordignano (*a*) . . .	(TV)
Cappella Maggiore . .	(TV)		

7. — FRIULI-VENEZIA GIULIA

Inserimento nella zona depressa n. 1 *del* «*Basso Tagliamento*» dei territori comunali di:

Pasiano di Pordenone (Pordenone)

Inserimento nella zona depressa n. 2 *dell'*«*Arco Pedemontano Friulano e dell'Udinese*» dei territori comunali di:

Premariacco	(UD)	S. Vito di Fagagna .	(UD)
Treppo Grande . . .	(UD)	Mereto di Tomba .	(UD)
Cassacco	(UD)	Manzano . .	(UD)
Tricesimo	(UD)	S. Giovanni al Natisone	(UD)
Pagnacco	(UD)	Mortegliano	(UD)
Coseano	(UD)		

della parte del territorio comunale di Pozzuolo del Friuli (UD), esclusa dalla delimitazione del 31 luglio 1967.

Inserimento nella zona depressa n. 3 *del* «*Gradiscano e del Cormonese*» dei territori comunali di:

S. Floriano del Collio	(GO)	San Lorenzo di Mossa	(GO)
Mossa	(GO)	Farra d'Isonzo . .	(GO)

8. — EMILIA-ROMAGNA

Inserimento nella zona depressa n. 2 *della* «*Bassa Modenese*» dei territori comunali di:

Medolla	(MO)	Mirabello	(FE)
Camposanto	(MO)	S. Agostino	(FE)
Cavezzo	(MO)		

della parte del territorio comunale di Crevalcore (BO) costituita dalle frazioni di Caselle e Palata;

della parte del territorio comunale di S. Giovanni in Persiceto (BO) costituita dalla frazione di Decima;

della parte del territorio comunale di Sala Bolognese (BO) costituita dalle frazioni di Bagno di Piano e di Padulle.

Inserimento nella zona depressa n. 3 *della* «*Bassa Reggiana e Parmense*» dei territori comunali di:

Torrile	(PR)	Luzzara	(RE)
Guastalla	(RE)	Trecasali	(PR)

della parte del territorio comunale di Reggiolo (RE) situata ad ovest del tracciato dell'autostrada Modena-Brennero;

della parte del territorio comunale di Fontanellato (PR) situata a nord del tracciato dell'autostrada del Sole.

Inserimento nella zona depressa n. 4 «*Pedemontana Piacentina*» dei territori comunali di:

Ziano Piacentino . (PC)

della parte del territorio comunale di Carpaneto Piacentino (PC) a sud della strada S. Giorgio Piacentino-Carpaneto Piacentino-Castell'Arquato.

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Inserimento nella zona depressa n. 6 *del* «*Montefeltro*»

della parte del territorio comunale di S. Giovanni in Marignano (FO) a sud del tracciato dell'autostrada Bologna-Rimini.

Inserimento nella zona depressa n. 7 *di nuova definizione della* «*Pianura Bolognese*»

della parte del territorio comunale di Minerbio (BO) situata ad est della strada statale n. 64;

della parte del territorio comunale di Budrio (BO) delimitata dai confini comunali di Minerbio, Baricella e Molinella sino al punto di intersezione col confine comunale di Budrio e dalla linea congiungente detto punto di intersezione con il punto di intersezione dei confini comunali di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio;

della parte del territorio comunale di Molinella (BO) delimitata dal confine comunale di Budrio, dalla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore e dal confine provinciale;

della parte del territorio comunale di Medicina (BO) delimitata dal confine comunale di Imola, dal confine provinciale, dal confine comunale di Molinella sino al punto di intersezione con il confine di Budrio, dalla linea congiungente il punto sopra individuato con il punto di intersezione del confine comunale di Medicina con quello di Castel Guelfo più prossimo al confine provinciale a nord del capoluogo;

della parte del territorio comunale di Argenta (FE) delimitata dalla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, dal confine comunale di Portomaggiore, dalla linea ferroviaria Portomaggiore-Conselice e dal confine provinciale.

Aggregazione alla zona montana dei territori comunali di:

Vezzano sul Crostolo	(RE)	Sala Baganza (*a*) . .	(PR)
Fornovo di Taro (*a*)	(PR)		

9. — MARCHE

Inserimento nella zona depressa «*Marchigiana*»

della parte del territorio comunale di Pedaso (AP) compresa tra il tracciato della costruenda autostrada «Adriatica» ed il tracciato della strada statale n. 16.

10. — TOSCANA

Inserimento nella zona depressa n. 1 *del* «*Chianti*» dei territori comunali di:

Barberino Val d'Elsa	(FI)	Montespertoli	(FI)
Tavernelle Val di Pesa	(FI)		

Inserimento nella zona depressa n. 2 *del* «*Valdarno Superiore*» dei territori comunali di:

Cavriglia (*a*)	(AR)	Incisa in Val d'Arno	(FI)
Figline Valdarno . . .	(FI)	Rignano sull'Arno . .	(FI)

della parte del territorio comunale di Arezzo (*a*) delimitata dai confini comunali di Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana, dalla strada statale n. 69, dal Canale Maestro della Chiana, dalla strada comunale di S. Zeno, dalla strada statale n. 73 e dalla strada statale n. 71;

della parte del territorio comunale di S. Giovanni Valdarno (AR) delimitata dai confini comunali di Montevarchi, Cavriglia e Figline Valdarno, dalla strada statale n. 69, dalla via della Svolta, dalla via di Ponte alle Forche (ex strada statale n. 69) e dalla ferrovia Roma-Firenze;

della parte del territorio comunale di Montevarchi (AR) delimitata dai confini comunali di Bucine, Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini e S. Giovanni Valdarno e la strada statale n. 69.

Inserimento nella zona depressa n. 3 *dell'*«*Aretino e della Val di Chiana*» dei territori comunali di:

Montepulciano (*a*) . . (SI)

Inserimento nella zona depressa n. 4 *della* «*Val d'Orcia e delle Alte Valli dell'Ombrone e dell'Asso*» dei territori comunali di:

Chiusi . . . . (SI)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Inserimento nella zona depressa n. 5 della « Val d'Arbia e del Medio Ombrone »

della parte del territorio comunale di Grosseto delimitata dal canale diversivo d'Ombrone, dalla ferrovia Roma-Genova e dalla strada statale n. 1.

Inserimento nella zona depressa n. 7 della « Val di Merse »

della parte del territorio comunale di Scarlino (GR) situata ad est della strada statale n. 322.

Inserimento nella zona depressa n. 8 della « Val di Cecina e delle Colline interne di Pisa » del territorio comunale di:

Capannoli . . . (PI)

Inserimento nella zona depressa n. 10 di « Monte Pisano » del territorio comunale di:

Bientina . . . . . (PI)

11. — UMBRIA

12. — LAZIO

Inserimento nella zona depressa n. 1 della « Tuscia e del Viterbese »

della parte del territorio comunale di Viterbo delimitata dalle strade Mogliano-Casette, Castiglione, Monte Razzano, Tuscanese, Bagni, Montarone, Ponte del Diavolo, San Cristoforo, Castel d'Asso, Risiere, Primano, Ca' d'Aglio e strada statale n. 2, dalle vie Buon Pastore e vico Squarano, dalla Porta Faul, dalla via del Pilastro, dalla Porta Fiorentina, dalla strada statale n. 2 ancora e dalla strada provinciale Commenda.

(5587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filologia romanza alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6057)

Autorizzazione all'istituto « Maestre Pie Venerini » di Roma ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Caiazzo

Con decreto del prefetto di Roma, in data 5 marzo 1968, l'istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, a titolo di permuta, alla pari, un appezzamento di terreno di are 33,84 sito in Caiazzo (Caserta), località « Pantano », del periziato valore di L. 487.300 (quattrocentottantasettemilatrecento).

(5883)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3987 in data 4 giugno 1968 il prof. Piero Nichele è stato confermato nella carica di presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

(5878)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1968, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5987)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5988)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Santa Teresa Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5989)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.135.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5990)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.250.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5991)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.907.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5994)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.351.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5995)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5992)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.422.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5993)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.136.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5996)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.348.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5997)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.938.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5998)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.560.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5999)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.014.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6000)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.744.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6007)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1968, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.001.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6001)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.857.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6002)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.064.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6003)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Calenzano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.488.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6004)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.848.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6005)

Autorizzazione al comune di Castelvolturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Castelvolturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.362.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6006)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 26 dicembre 1966 al 1° gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	238	425	zero	238	3.662	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	22.769	18.340	25.216	25.540	40.621
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	7.993	2.044	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.181	1.992	8.153	8.227	19.919
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.156	1.727	8.603	8.927	22.496
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.126	1.409	9.143	9.767	25.586
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.111	1.250	9.413	10.187	27.131
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.096	1.250	9.683	10.607	28.676
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.031	1.250	10.853	12.427	35.371
	24	8. superiore al 43 %	13.373	5.891	1.250	13.373	16.347	49.791
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	4.931	742	6.903	6.977	16.169
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	4.906	477	7.353	7.677	18.746
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	4.876	159	7.893	8.517	21.836
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	4.861	zero	8.163	8.937	23.381
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	4.846	zero	8.433	9.357	24.926
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	4.781	zero	9.603	11.177	31.621
	35	7. superiore al 43 %	12.123	4.641	zero	12.123	15.097	46.041

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	794	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	20.780	17.863	22.761	23.225	35.904
	48	b. altri	25.216	22.769	18.340	25.216	25.540	40.621
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.169 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	18.746 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	21.836 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.381 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	24.926 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	31.621 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.041 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Frienenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	9.749	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 dela Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro dell'11 giugno 1968, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giovanni Peluso è nominato commissario straordinario ed i signori Giuseppe Fidale, dott. Roberto Sanseverino e dott. Federico Tortorelli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6125)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, con sede in Acquaviva delle Fonti, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 marzo 1966, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1966, col quale il rag. Francesco Caso è stato nominato commissario liquidatore della predetta cassa;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'attuale commissario liquidatore rag. Francesco Caso con un funzionario della Cassa di risparmio di Puglia, cessionaria delle attività e passività della suddetta cassa rurale, per l'esecuzione delle residue formalità della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Camastra è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Francesco Caso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(5867)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957; n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) Aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 - secondo comma - della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 - quinto comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128 - secondo comma - del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello dello Stato, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione consisterà:

a) nella dimostrazione della conoscenza dell'uso delle macchine in dotazione ai centri meccanografici. In particolare i candidati dovranno dare prova di saper tradurre, in schede perforate, una serie di atti o documenti precodificati, a scelta della commissione, di sapere verificare a macchina i dati perforati e di sapere operare alle macchine selezionatrici e tabulatrici;

b) nella ripresa, sviluppo e stampa, con apparecchiature microfilm di un atto o documento fornito dalla commissione esaminatrice, nella composizione, su matrici per apparecchiature di riproduzione offset, e nella stampa di altro atto o documento a scelta della commissione stessa.

La prova avrà una durata non inferiore a 25 minuti.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e della Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, la prova pratica di dattilografia e la prova orale del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, le prove pratiche e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione e la prova pratica di dattilografia.

La prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, la prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova pratica di dattilografia non saranno ammessi i candidati che non abbiano superato la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 - comma quarto - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante - ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Juguslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4. *Figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionali mutilati ed invalidi del lavoro.

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8 - lettera c) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far perfenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 - lettera A - oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidati abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

Nomina di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato tecnico aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli applicati tecnici aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 13.

Assegnazione dei vincitori

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici provinciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968
Registro n. 33, *foglio n.* 33.

Schema da seguire nella composizione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4672)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria per il conferimento di quaranta posti nelle qualifiche del ruolo degli autisti, carriera ausiliaria, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione dei nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di quaranta posti nelle singole qualifiche del ruolo degli autisti degli istituti di

ricerca e sperimentazione agraria, di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati ed assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318 — con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età, della licenza elementare e della patente automobilistica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del presidente o del commissario, in cui risultino dichiarati — oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita del concorrente — gli estremi dell'atto di assunzione, la data e la qualifica di assunzione — formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale — nonchè le eventuali successive qualifiche e le relative decorrenze.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio sulle norme che disciplinano la circolazione stradale, di una prova di scrittura sotto dettato e di una prova di idoneità tecnica.

Il colloquio e le prove pratiche non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio, di quello riportato nella prova di scrittura e di quello conseguito nella prova di idoneità tecnica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore:

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verra loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto della'tto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata e copia della patente di guida di autoveicoli debitamente autenticata o certificato rilasciato dal prefetto attestante il conseguimento della patente stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle singole qualifiche del ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene detto ruolo, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 247

(5242)

Concorso riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria per il conferimento di centotrenta posti nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione dei nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di centotrenta posti nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di cui alla tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967 n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati ed assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1319 — con le qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite di età, e di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del presidente o del commissario, in cui risultino dichiarati — oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita del concorrente — gli estremi dell'atto di assunzione, la data e la qualifica di assunzione — formal-

mente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale — nonchè le eventuali successive qualifiche e le relative decorrenze.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto e di una prova pratica di dattilografia.

Il colloquio e la prova pratica non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo;

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento comune di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata.

Non sono validi i certificati presentati in luogo del diploma originale o della copia di esso;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene detto ruolo, valutata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 248

PROGRAMMA DI ESAME

Colloquio

Aritmetica elementare: prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Frazioni ordinarie e decimali. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Interesse e sconto. Media aritmetica.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato. I Ministeri. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura, la provincia, il comune ed i loro organi.

Prova pratica di dattilografia

Copiatura di un brano alla velocità minima di 200 battute al minuto. Durata della prova: 10 minuti.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: Restivo

(5243)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova (ex coeff. 202), nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Nel Bollettino ufficiale n. 11, del mese di novembre 1968, messo in distribuzione il 24 maggio 1968, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova, (ex coefficiente 202), della carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966.

(5773)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.